

COMUNE DI FALERONE

Provincia di Fermo

GESTIONE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

18 Luglio 2020

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
ART. 1 - SERVIZI OGGETTO DELL'APPALTO.....	3
ART. 2 - OBBLIGO DI CONTINUITÀ DEI SERVIZI	3
ART. 3 - DURATA DELL'APPALTO - PROROGA	4
ART. 4 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO	4
ART. 5 - CONDIZIONI ALLA SCADENZA.....	5
ART. 6 - CONTROLLO DELL'ENTE.....	5
ART. 7 - MODALITÀ MINIME OBBLIGATORIE DI ESPLETAMENTO DEI SERVIZI	6
ART. 8 - OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI.....	6
ART. 9 - GARANZIA DEFINITIVA.....	6
ART.10- IMPORTO A BASE DI GARA.....	7
ART. 11 - PAGAMENTI	8
ART. 12 - ADEGUAMENTO E VARIAZIONE DEI SERVIZI.....	9
ART. 13 - REVISIONE DEL PREZZO CONTRATTUALE.....	9
ART. 14 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO	9
ART. 15 - OBIETTIVI	10
ART. 16 - SPESE DI SMALTIMENTO E TRATTAMENTO DEI RIFIUTI.....	10
ART. 17 - PENALITÀ.....	11
ART. 18 - ESECUZIONE D'UFFICIO.....	13
ART. 19 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	13
ART. 20 - RIFERIMENTO ALLA LEGGE	14
ART. 21 - CONTROVERSIE	14
ART. 22 - SPESE	14
TITOLO II- ONERI E RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA APPALTATRICE	15
ART. 23 - RESPONSABILITÀ DELL'IMPRESA APPALTATRICE	15
ART. 24 - SICUREZZA SUL LAVORO.....	16
ART. 25 - PERSONALE IN SERVIZIO	17
ART. 26 - MEZZI E ATTREZZATURE.....	19
ART. 27 - CENTRI SERVIZI DELL'IMPRESA APPALTATRICE	20
ART. 28 - ECOSPORTELLO	20
ART. 29 - CALENDARIO DEI SERVIZI E COMUNICAZIONE	20
ART. 30 - COOPERAZIONE	21
ART. 31 - AVVIO DEI SERVIZI E FASE TRANSITORIA	21
ART. 32 - TASSA/TARIFFA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI	21
ART. 33 - RISERVATEZZA.....	22

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

PREMESSA

Il presente Capitolato Speciale d'Appalto disciplina i rapporti inerenti l'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto, di cui al successivo art.1. tra le parti:

- STAZIONE APPALTANTE: Comune di Falerone;
- FORNITORE: l'impresa o il raggruppamento di imprese risultato aggiudicatario, individuato con gara europea a procedura aperta mediante aggiudicazione sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, secondo quanto previsto dall'art. 95 del D.Lgs.50/2016.

ART. 1 - Servizi oggetto dell'appalto

I servizi oggetto dell'appalto, che dovranno essere svolti nel territorio del Comune di Falerone (di seguito Ente), secondo le modalità specificate caso per caso nel Disciplinare Tecnico, allegato come parte integrante al presente Capitolato, sono i seguenti:

- a) raccolta e trasporto rifiuti urbani nella definizione di cui all'art. 184 c.2 da lett. a) ad f) del D.Lgs. n° 152/2006 e s.m.i. ed in particolare:
 - 1. raccolta domiciliare della frazione secca non recuperabile, della frazione umida, della carta e del cartone, della plastica, del vetro e dei metalli (lattine e banda stagnata), prodotti dalle utenze domestiche e non domestiche;
 - 2. raccolta in modo differenziato di rifiuti pericolosi ex RUP (rifiuti urbani pericolosi) quali pile esaurite, medicinali scaduti, contenitori etichettati T e/o F prodotti da utenze domestiche;
 - 3. raccolta domiciliare su chiamata dei rifiuti ingombranti, dei RAEE e degli scarti verdi prodotti da utenze domestiche;
 - 4. gestione e svuotamento dei contenitori del Centro di Raccolta dei rifiuti urbani, sito in Zona Industriale di Piane di Falerone in via Molino Vecchio;
 - 5. trasporto dei rifiuti indicati ai precedenti punti presso centri autorizzati di riciclo e/o smaltimento finale e/o di stoccaggio/deposito preliminare, compreso ogni onere/ricavo di smaltimento finale e/o trattamento e/o recupero;
 - 6. svuotamento dei contenitori delle 4 (quattro) isole ecologiche informatizzate che dovranno obbligatoriamente far parte dell'offerta delle Ditte partecipanti al presente bando e che dovranno essere installate in via sperimentale nelle zone che stabilite dalla stazione appaltante. Tale servizio, da effettuare anche per l'isola informatizzata già esistente sul territorio comunale, dovrà essere espletato in maniera adeguata e costante al fine di non far debordare o accantonare i rifiuti nelle vicinanze delle predette strutture.
- b) attivazione e gestione di un sistema di tracciabilità dei flussi e di contabilizzazione delle utenze finalizzata all'applicazione della tariffa puntuale;
- c) continua campagna di formazione e sensibilizzazione.

Sono esclusi da tale gestione i rifiuti speciali non assimilati e i rifiuti speciali pericolosi di cui al comma 3 dell'art 184 del D.Lgs n° 152/2006 e s.m.i. provenienti da attività produttive e commerciali ovvero originati dal circuito di produzione non domestica, i quali debbono essere smaltiti a totale carico del produttore/detentore, esclusi quelli prodotti dalla attività interne di manutenzione dei beni di proprietà dell'Ente.

ART. 2 - Obbligo di continuità dei servizi

I servizi oggetto dell'appalto sono a tutti gli effetti servizi pubblici e costituiscono quindi attività di pubblico interesse sottoposta alla normativa vigente.

Essi pertanto non potranno essere sospesi o abbandonati, salvo casi di forza maggiore.

In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, l'impresa appaltatrice dovrà impegnarsi al rispetto delle norme contenute nella Legge 12 giugno 1990, n. 146 ("Esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e di salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati") e nella legge 83/2000 ("Modifiche ed integrazioni della legge 12 giugno 1990, n. 146, in materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e di salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati").

In caso di arbitrario abbandono o sospensione, l'Ente potrà sostituire l'impresa appaltatrice per l'esecuzione d'ufficio, secondo quanto previsto al successivo art. 18.

È comunque fatta salva la facoltà per l'Ente, nel caso in cui si ravvisi l'ipotesi del reato previsto dall'art. 340 C.P., di segnalare il fatto alla competente Autorità Giudiziaria.

ART. 3 - Durata dell'appalto - Proroga

Il contratto avrà la durata di quattro anni (quarantotto mesi) e decorrenti dalla data di inizio attività che sarà indicata nel verbale di avvio dell'esecuzione del contratto. Al termine del periodo il contratto si intenderà risolto di diritto e di fatto, salvo una proroga di massimi mesi dodici come specificato al comma seguente.

L'impresa appaltatrice, previa richiesta dell'Ente, sarà tenuta alla prosecuzione del servizio, in regime di temporanea "*prorogatio*" nel termine massimo di dodici mesi, senza poter pretendere, in aggiunta al canone vigente al termine del contratto, indennizzo alcuno per l'uso, la manutenzione o la sostituzione dei mezzi strumentali in dotazione.

L'affidamento del servizio potrà avvenire, sotto le riserve di legge, nelle more del perfezionamento del contratto, in ragione delle tempistiche della procedura e per garantire la continuità dei servizi attuali.

Si precisa che alla luce delle recenti normative in tema di pianificazione della gestione dei rifiuti l'impresa appaltatrice dovrà rispettare tutte le disposizioni di legge che potranno subentrare nel corso dell'appalto.

Ai sensi dell'art. 204 del D.lgs. 152/2006, qualora sia istituito e organizzato il servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dell'Autorità d'Ambito (art. 201 del D.lgs. 152/2006), il contratto può essere sciolto anticipatamente, senza alcuna richiesta di risarcimento, riconoscimento di spese o danno o qualunque tipo di pretesa a favore dell'appaltatore, cioè senza alcun onere o spesa a carico dell'Ente.

È fatta salva la corresponsione del canone maturato per l'esecuzione dei servizi fino alla data di scioglimento anticipato del contratto. È fatta salva, inoltre, la corresponsione del prezzo residuo, alla data di scioglimento anticipato del contratto, delle attrezzature (isole informatizzate, ingresso automatizzato e videosorvegliato del Centro di raccolta, contenitori, cassonetti, sacchi, mastelli, pattumiere e simili forniti dalla I.A. ad integrazione delle attrezzature già esistenti al momento dell'appalto) che rimangono in proprietà all'Amministrazione aggiudicatrice. Il prezzo residuo delle predette attrezzature è dato dalle quote di ammortamento (stimate nell'analisi tecnico economica dei costi di gestione come da allegato E al disciplinare tecnico) non comprese nei canoni d'appalto sino ad allora dallo stesso percepiti. Per il relativo conteggio gli ammortamenti sono previsti in quattro annualità come indicato nell'allegato E al disciplinare tecnico.

ART. 4 - Documenti che fanno parte del contratto

Faranno parte integrante e sostanziale del Contratto, ancorché non materialmente allegati, purché conservati dalla stazione appaltante e controfirmati dai contraenti:

- a) il presente "Capitolato Speciale d'Appalto", firmato per accettazione dalla Ditta aggiudicataria;
- b) il "Disciplinare Tecnico", firmato per accettazione dalla Ditta aggiudicataria;

- c) il Piano Programma Operativo di esecuzione del servizio proposto dalla Ditta aggiudicataria in sede di gara ed eventuali altri documenti tecnici del progetto offerta;
- d) l'elenco delle proposte migliorative ed integrative offerte dalla Ditta aggiudicataria in sede di gara;
- e) il D.U.V.R.I.

Faranno inoltre parte integrante del contratto tutte le leggi e le norme vigenti in materia di contratti pubblici.

ART. 5 - Condizioni alla scadenza

Gli automezzi utilizzati dall'impresa appaltatrice saranno ritirati dalla stessa alla fine della durata del Contratto e rimarranno di proprietà della stessa.

Le attrezzature ed i contenitori (strutture informatizzate, bidoni e/o cassonetti e/o campane), comprese le eventuali dotazioni hardware, distribuiti e/o installati sul territorio nel corso dell'appalto, ad integrazione e/o in sostituzione di quelli esistenti già di proprietà comunale, di qualunque tipo e volume, rimarranno di proprietà dell'Ente.

Alla fine dell'ammortamento tutte le predette attrezzature e dotazioni (hardware – software – ecc.) rimarranno di proprietà dell'Ente appaltante.

ART. 6 - Controllo dell'Ente

L'Ente provvede alla vigilanza ed al controllo dei servizi nominando a tal fine il Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

Il Direttore dell'esecuzione, nonché gli eventuali assistenti dello stesso, possono dare disposizioni anche verbali, nei casi di urgenza, per quanto riguarda le normali istruzioni di dettaglio, salvo formalizzazione con ordine scritto, entro il primo giorno successivo.

I servizi contrattualmente previsti che l'impresa appaltatrice non potesse eseguire per causa di forza maggiore saranno definiti ogni qual volta si verifichino le medesime cause. Per tali servizi non eseguiti si provvederà a decurtare dal canone il relativo onere a carico dell'Ente.

Sarà compito del fornitore inoltrare, al competente Ufficio Tecnico, con cadenza minima mensile, un report dettagliato:

1. sulle aree "critiche" (zone dove vi è maggiore presenza di abbandono o errata gestione del servizio da parte delle utenze);
2. sui quantitativi di materiale raccolto; tali quantitativi dovranno essere suddivisi per tipologia (codice CER), con l'indicazione dell'impianto di recupero e/o smaltimento. Sarà compito dell'Ente, effettuare ogni qual volta lo ritenga necessario, una ricognizione sullo stato di attuazione del servizio;
3. su eventuali modifiche da apportare al sistema di raccolta.

Sono a carico della Ditta aggiudicataria tutti gli oneri relativi alla gestione della banca dati utenti, compresi aggiornamenti, verifiche, controlli, flussi di dati ed eventuale inizializzazione dei codici a barre e/o transponder ed allineamento del codice univoco dello stesso alla specifica utenza assegnataria del contenitore.

I dati dovranno essere trasmessi all'Ente in forma di tracciato compatibile con la strumentazione informatica dello stesso e pertanto, se necessario, la Ditta aggiudicataria dovrà mettere a disposizione dell'Ente, senza ulteriori oneri, i dati in formato leggibile.

L'Ente avrà la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, opportune verifiche volte ad accertare l'osservanza delle condizioni contrattuali da parte dell'impresa appaltatrice, sia mediante controlli in

loco, sia attraverso controlli sulla documentazione presente negli Uffici dell'impresa appaltatrice, servendosi, ove del caso, anche di idonei strumenti per la pesatura.

ART. 7 - Modalità minime obbligatorie di espletamento dei servizi

L'impresa appaltatrice sarà tenuta a:

- garantire all'Ente un servizio ottimale non inferiore agli standard indicati nel Disciplinare Tecnico;
- svolgere il servizio di norma prevalentemente in orario diurno, anche su più turni, quindi evitando, se non in accordo con l'Ente, raccolte in orari prevalentemente notturni;
- garantire un continuo rapporto con le utenze, anche tramite la gestione di un Ecosportello;
- organizzare giri di raccolta per flussi merceologici separati e non mescolando i rifiuti;
- gestire e svuotare il Centro di raccolta situato nella Frazione Piane, in Via Molino Vecchio, garantendo l'apertura dello stesso, per un totale di 14 ore settimanali, nei pomeriggi di lunedì-martedì-giovedì (orari da stabilire in accordo con l'Ente) ed il sabato mattina (dalle 9,00 alle 13,00) al fine di permettere il libero conferimento di tutte le frazioni merceologiche. L'accesso al Centro di Raccolta dovrà essere consentito sia alle utenze domestiche che a quelle non domestiche, previa presentazione di una tessera comprovante l'iscrizione nel ruolo Tari dell'utente; detta tessera, fornita dalla ditta aggiudicataria, dovrà essere inserita in apposito congegno di controllo, come specificato nel disciplinare tecnico, che consentirà l'accesso all'utente all'interno del predetto Centro di Raccolta.
- gestire tutte le isole ecologiche informatizzate dislocate nelle zone stabilite dall'Ente, oltre a quella già esistente sul territorio, al fine di assicurare la disponibilità volumetrica necessaria per il conferimento giornaliero delle diverse frazioni merceologiche alle utenze.

ART. 8 - Osservanza delle leggi e dei regolamenti

Oltre all'osservanza delle norme specificamente richiamate nel presente Capitolato, il fornitore avrà l'obbligo di osservare e di far osservare dai propri dipendenti tutte le disposizioni di legge e i regolamenti attualmente in vigore o che potranno essere emanati durante la vigenza del contratto, comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali aventi comunque rapporto con i servizi oggetto dell'appalto, quali ad esempio quelle riguardanti i rifiuti, l'igiene e la salute pubblica e la tutela sanitaria ed antinfortunistica del personale addetto.

Nell'espletamento dei servizi contemplati nel presente appalto, il fornitore sarà tenuto ad eseguire tutti gli ordini e ad osservare tutte le direttive che venissero emanate dall'Ente e dall'incaricato designato al controllo dei servizi.

ART. 9 - Garanzia definitiva

Per l'esatto adempimento del Contratto d'appalto, la Ditta Aggiudicataria dovrà prestare, al momento della stipula del contratto, apposita garanzia bancaria o assicurativa in uno dei modi previsti nell'art.103, del Dlgs. n. 50 del 18 aprile 2016 nella misura del 10% dell'importo contrattuale.

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%: ove il ribasso sia superiore al 20% l'aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa al termine del contratto previo accertamento del rispetto di tutte le clausole inerenti il contratto stesso.

Tale garanzia, costituita secondo le norme specifiche di legge vigenti al momento dell'appalto, è a garanzia del corretto adempimento di tutti gli obblighi derivanti dall'appalto, del risarcimento dei danni, nonché delle spese che eventualmente l'Ente dovesse sostenere durante la durata del contratto a causa di inadempimento od inesatto adempimento degli obblighi della ditta.

Resta salva per l'Ente l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente, previa detrazione dei corrispettivi dovuti.

Entro i dodici mesi seguenti la scadenza del contratto, liquidata e saldata ogni pendenza e verificata da parte dell'Ente la continuità gestionale delle strutture hardware e software oggetto dell'appalto, si provvederà allo svincolo del deposito cauzionale.

Qualora venga effettuata la proroga del servizio, la polizza deve intendersi anch'essa prorogata di un pari intervallo temporale e potrà essere svincolata al verificarsi delle stesse condizioni di cui al comma precedente.

Nel caso di anticipata risoluzione del contratto per inadempienza dell'impresa appaltatrice, la cauzione di cui sopra sarà incamerata dall'Ente, in via parziale o totale, fino alla copertura dei danni ed indennizzi dovuti alla stessa.

Qualora l'importo della cauzione medesima non fosse sufficiente a coprire l'indennizzo dei danni, l'Ente avrà la facoltà di bloccare i pagamenti pendenti all'impresa appaltatrice nelle necessarie quantità, promuovendo nel caso un'azione giudiziaria.

Tale garanzia deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'esecuzione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta della Stazione Appaltante.

La garanzia definitiva può essere progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del servizio fino al massimo dell'80% dell'importo iniziale garantito.

Resta al Comune la facoltà di rivalersi a suo insindacabile e discrezionale giudizio, sull'ammontare del deposito cauzionale per il recupero delle eventuali somme pagate alla ditta aggiudicataria in eccedenza a quelle dovute, nonché per gli eventuali oneri ed esborsi sostenuti o da sostenersi dal Comune nel caso che la ditta aggiudicataria non ottemperi a tutte le obbligazioni assunte e per l'applicazione di eventuali penalità al termine del contratto d'appalto, nonché per l'inosservanza dei patti e delle condizioni di cui al presente Capitolato.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Stazione Appaltante, che provvederà ad aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

ART. 10 - Importo a base di gara

L'importo posto a base di gara per l'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto è quello fissato di Euro 991.522,16 (oltre IVA) per il periodo di durata contrattuale (quattro anni), oltre Euro 10.000,00 (oltre IVA) per oneri della sicurezza per rischi dovuti ad interferenza non soggetti a ribasso per un totale di Euro 1.001.522,16 (oltre IVA). Il valore complessivo del contratto, comprensivo dell'eventuale opzione di proroga di un anno è pari ad € 1.249.402,70 (oltre IVA).

Il corrispettivo del servizio è pari all'importo posto a base di gara al netto dello sconto offerto in sede di gara dall'impresa aggiudicataria.

L'importo annuo complessivo offerto dai concorrenti s'intende remunerativo per le prestazioni previste nel Capitolato e relativi allegati, da eseguirsi secondo le modalità precisate nello stesso e nel Piano Programma Operativo. L'importo annuo, inoltre, comprende l'installazione entro 60 (sessanta) giorni dall'avvio del servizio di n. 4 (quattro) isole ecologiche informatizzate nuove che saranno collocate in via sperimentale in zone che l'Ente sarà a stabilire.

Durante il periodo di validità del contratto di appalto, l'Ente si riserva la facoltà di ridurre o ampliare l'entità dei servizi appaltati, inerenti l'oggetto del contratto, con possibilità di ricorso al quinto

d'obbligo ai sensi dell'art 106 c. 12 del d.lgs. 50/2016.

Spettano, pertanto, all'Ente, a completo compenso degli oneri assunti col presente capitolato:

- il pagamento del canone annuo, da corrispondere mensilmente, risultante dall'aggiudicazione della gara d'appalto;
- i compensi per gli eventuali servizi speciali e straordinari non compresi nell'appalto al precedente art. 1, che dovranno essere pagati a parte, sempre che siano stati preventivamente e regolarmente richiesti per iscritto dall'Ente, e che il loro corrispettivo sia stato concordato anch'esso preventivamente.

Si specifica che l'Ente provvederà direttamente al pagamento, con cadenza mensile, della fattura relativa allo smaltimento dei rifiuti urbani emessa dalla società Fermo Asite del Comune di Fermo (FM) per il conferimento del rifiuto indifferenziato, dell'organico, della frazione verde e degli ingombranti. Essendo tale onere incluso nel corrispettivo dell'appalto e conseguentemente a carico della Ditta Aggiudicataria, l'ammontare della fattura a favore della società Fermo Asite, sarà trattenuto sul primo canone mensile utile in scadenza. Se il predetto canone in scadenza non dovesse risultare capiente, l'importo residuo sarà trattenuto sui canoni successivi, sino al completo recupero del credito.

ART. 11 - Pagamenti

Il canone annuo verrà corrisposto in rate mensili con pagamento a 30 giorni dalla fine del mese di ricevimento della fattura.

La fattura dovrà preliminarmente al pagamento essere vista dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto al fine di attestare la regolare esecuzione del servizio e l'osservanza degli obblighi contrattuali.

Ai fini della tracciabilità dei pagamenti, la Ditta Aggiudicataria si obbliga al rispetto della Legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i..

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero gli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, determina la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 5 della legge n. 136/2010.

L'impresa assume l'obbligo di inserire, nelle fatture inerenti la presente commessa, il codice CIG comunicato dal Comune. A tal fine la stessa Impresa comunicherà al Comune, nelle fatture, gli estremi del conto corrente sul quale effettuare i pagamenti.

Nel caso di pagamenti che risultassero non corrisposti nei termini previsti dal presente Capitolato, verranno applicati gli interessi al tasso legale tempo per tempo vigente.

Gli importi relativi ad eventuali conguagli, che si rendessero necessari in applicazione del contratto, saranno trattenuti o aggiunti alle rate mensili successive alla redazione del verbale di accordo fra l'Ente e l'impresa appaltatrice, ai sensi dell'art. 12 seguente.

In caso di crediti maturati dall'Ente, dovuti o generati da errori di fatturazione e contestazioni, viene sospeso il pagamento fino a presentazione di nota d'accredito, da emettersi entro 15 giorni dalla data di richiesta formulata dall'Ente.

L'Ente potrà contestare l'esattezza dei conteggi effettuati dall'Impresa a mezzo lettera raccomandata, contenente l'indicazione specifica delle inesattezze riscontrate. In caso di contestazione, alle parti è concesso un ulteriore termine di 30 giorni per concordare, definire ed approvare i contenuti del conguaglio.

Sono compresi nel corrispettivo tutti gli oneri per il pagamento di tasse, imposte, canoni, censi, livelli che gravino o possano gravare in futuro sul servizio.

ART. 12 - Adeguamento e variazione dei servizi

Il fornitore s'impegna, senza alcuna variazione del canone contrattuale, ad aumentare, estendere o variare anche in diminuzione, su richiesta dell'Ente, i servizi indicati nel presente Capitolato. In tale ipotesi verranno considerate, a livello economico-contrattuale, solo le variazioni che comportino oltre il 3% di variazione in più o in meno dei costi dei singoli servizi, derivanti ad esempio dal numero di utenze servite o dalla fornitura di contenitori aggiuntivi.

L'Ente potrà altresì richiedere, in aggiunta o in sostituzione dei servizi previsti, l'espletamento di servizi occasionali non compresi in questo Capitolato, purché compatibili con la qualifica del personale ed eseguibili con le attrezzature disponibili.

L'impresa appaltatrice sarà tenuta ad eseguire tali servizi aggiuntivi o sostitutivi con le modalità da convenirsi, mettendo a disposizione il personale dipendente ed i propri mezzi.

Il corrispettivo verrà adeguato sulla base di una dettagliata relazione tecnico-finanziaria redatta dall'Ufficio Tecnico, prendendo per la valutazione economica dell'adeguamento del corrispettivo gli elementi di costo inizialmente indicati nell'analisi tecnico-economica dei costi di gestione come allegato E al Disciplinare tecnico oppure, se di minore entità, verranno presi in considerazione gli elementi di costo indicati dalla Ditta in sede di offerta e nella relazione economica a giustificazione della stessa.

ART. 13 - Revisione del prezzo contrattuale

Il corrispettivo annuale richiamato nell'art. 10 rimarrà fisso ed invariabile per il primo anno dalla stipula del contratto.

Successivamente, compreso l'eventuale periodo di proroga previsto all'art. 3 del presente capitolato, sarà aggiornato annualmente sulla base dell'intervenuta variazione dell'indice ISTAT medio annuo, riferito al mese corrispondente dell'anno precedente, per l'indice medio dei prezzi al consumo per l'intera collettività (indice FOI).

ART. 14 - Divieto di cessione del contratto

E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a pena di nullità della cessione medesima.

L'impresa può cedere a terzi i crediti derivanti alla stessa dal presente contratto, ma tale cessione è subordinata all'accettazione espressa da parte dell'Ente.

La cessione di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi al Fornitore non hanno singolarmente effetto nei confronti delle Amministrazioni contraenti fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia comunicato all'Amministrazione l'avvenuta cessione, e ferma restando la responsabilità solidale della società cedente o scissa. Nei novanta giorni successivi a tale comunicazione l'Amministrazione può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove ritenga che siano venuti meno i requisiti di carattere tecnico e professionale e i requisiti di carattere economico e finanziario presenti in capo all'originaria concessionaria.

In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.

ART. 15 - Obiettivi

Gli obiettivi che l'Ente si propone di raggiungere attraverso questo appalto sono:

- un aumento generalizzato dell'efficienza sia del sistema di raccolta rifiuti indifferenziati sia dei servizi di raccolta differenziata;
- un aumento generalizzato dell'efficienza dei servizi complementari;
- il miglioramento dei risultati raggiunti in tema di raccolta differenziata sia a livello quantitativo, aumentando la percentuale di raccolta differenziata, sia a livello qualitativo, aumentando la qualità del materiale raccolto in modo differenziato ed avviato al riciclo;
- l'attivazione di un sistema di contabilizzazione dei comportamenti delle utenze, attraverso i report della lettura dei codici di riconoscimento sui sacchi forniti alle utenze e i report dei conferimenti volumetrici alle isole ecologiche informatizzate, che permettano successivamente l'attivazione di un sistema di tariffazione puntuale che incentivi i comportamenti virtuosi delle utenze.

Il fornitore dovrà garantire all'Ente un risultato di raccolta differenziata non inferiore al 70% entro 6 mesi dall'inizio dell'appalto, garantendo per il periodo successivo un aumento progressivo di almeno due punti percentuali annuo. Dovrà inoltre garantire una percentuale di riduzione del rifiuto totale pari al 2 % per ogni annualità di gestione.

Tali obiettivi rispondono alla volontà dell'Amministrazione di aderire alla politica orientata verso il "Rifiuto Zero" e di avere la possibilità di applicare a partire dal 1° Gennaio 2021 la tariffa puntuale in ottemperanza ai criteri del DM 20 Aprile 2017. La Ditta dovrà quindi proporre un servizio di raccolta con metodo "porta a porta" con controllo quali-quantitativo dei rifiuti integrato da un sistema di n. 4 isole ecologiche informatizzate.

La Raccolta Differenziata dovrà essere calcolata secondo il metodo approvato dalla Regione Marche con delibere n. 87 del 29/01/2019 e n. 496 del 29/04/2019 come da DM Ambiente del 26 Maggio 2016.

Restano a carico del fornitore tutte le iniziative rivolte a perseguire tali obiettivi (es. campagne di comunicazione, comunicazioni all'Amministrazione comunale circa anomalie di servizio, eccetera) e quindi non potranno essere richieste deroghe o modifiche a quanto fissato nel presente articolo.

ART. 16 - Spese di smaltimento e trattamento dei rifiuti

Sono a carico della Ditta Aggiudicataria le spese relative allo smaltimento e/o trattamento di tutte le tipologie di rifiuti derivanti dalle attività oggetto del presente contratto, compresi rifiuti secchi indifferenziati e/o rifiuti urbani indifferenziati, frazione umida e frazione verde.

Si specifica che le modalità di pagamento sono quelle indicate all'Art. 10, ultimo comma.

Detti rifiuti dovranno essere conferiti in impianti, nel rispetto della pianificazione regionale e provinciale e pertanto non potranno essere richieste integrazioni contrattuali o maggiori costi a carico dell'Ente e/o degli utenti per eventuali variazioni degli impianti di smaltimento e/o trattamento, in caso di difformità rispetto alla pianificazione regionale e provinciali.

Allo stato attuale le destinazioni e le tariffe sono le seguenti:

- **rifiuti indifferenziati, organico, scarti verde e ingombranti** presso gli impianti del C.I.G.R.U., presso fermo Asite, in località Contrada San Biagio, Comune di Fermo (FM);
- **tariffa attuale rifiuti indifferenziati pari ad 89,75 €/ton, compresa ecotassa ed altri oneri ambientali, iva esclusa.**
- **tariffa attuale frazione organica pari ad 65 €/ton iva esclusa;**
- **tariffa attuale scarti verde pari ad 20 €/ton iva esclusa;**

– **tariffa attuale ingombranti pari ad 130 €/ton iva esclusa**

In caso di variazioni in aumento della tariffa di smaltimento all'impianto indicato o come conseguenza della variazione dell'impianto di destino, alla I.A. verrà riconosciuto, come conguaglio al termine dell'anno solare, un incremento del canone pari alla variazione di costo della tariffa di smaltimento moltiplicato per le quantità di rifiuti smaltiti. I rifiuti da considerarsi per tale variazione di canone sono i rifiuti urbani indifferenziati, l'organico, gli scarti del verde e gli ingombranti.

Per i rifiuti secchi indifferenziati e/o rifiuti urbani indifferenziati, i rifiuti ingombranti, la frazione organica e gli scarti verde, fino a 100 km di percorrenza, andata e ritorno, dal confine dell'Ente non si darà luogo a variazioni del canone contrattuale, in caso di non disponibilità del citato impianto del C.I.G.R.U.. Oltre tale distanza si provvederà a compensare la ditta con l'importo calcolato €/Km. identificato nell'analisi tecnico-economica dei costi di gestione (allegato E del Disciplinare tecnico) al netto del ribasso offerto in sede di gara.

Sono a carico/ricavo dell'impresa appaltatrice tutti gli oneri e/o i ricavi, nessuno escluso, per la raccolta, il trasporto, la selezione, lo smaltimento e/o il trattamento degli altri rifiuti oggetto del presente appalto recuperabili e non.

Sono a carico dell'impresa appaltatrice anche i costi di smaltimento di eventuali sovvalli derivati dalla lavorazione dei rifiuti di cui al comma precedente.

Spetta all'impresa appaltatrice l'incasso dei corrispettivi derivanti dalla cessione delle frazioni recuperabili, per le quali sin da ora viene delegata la sottoscrizione delle convenzioni previste nell'ambito dell'accordo quadro A.N.C.I. /CONAI. **Al riguardo l'Ente potrà riservarsi la facoltà di effettuare direttamente ed in proprio lo smaltimento di materiali di ferro.**

ART. 17 - Penalità

In caso di inadempienza agli obblighi contrattuali assunti rilevati dal Direttore dell'esecuzione del contratto, il fornitore sarà passibile di sanzioni pecuniarie. Per i casi di inadempienza saranno applicate penali negli importi di seguito indicati:

INADEMPIENZA	PENALE
conferimento di rifiuti recuperabili provenienti da raccolta differenziata (conferiti separatamente dagli utenti) in impianti di o conferimento dei rifiuti ad impianti non autorizzati	da un minimo di euro 5.000,00 a un massimo di euro 20.000,00 per ogni contestazione
contaminazione e/o miscelazione di rifiuti	da un minimo di euro 500,00 a un massimo di euro 2.500,00 per ogni contestazione
il mancato adempimento di quanto ordinato dall'Ente a mezzo del suo responsabile	da un minimo di euro 500,00 a un massimo di euro 2.500,00 per ogni contestazione
mancata attivazione dei servizi previsti nel progetto nei termini indicati all'art. 31, compresa attivazione dei sistemi informatizzati adeguati all'applicazione della tariffa puntuale da parte dell'Ente	euro 2.000,00 per ogni giorno di ritardo per ogni servizio non attivato
mancata o carente esecuzione del servizio di trasporto dei rifiuti al punto di smaltimento/trattamento/recupero	da un minimo di euro 500,00 a un massimo di euro 2.500,00 per ogni infrazione
omessa raccolta di rifiuti in un tratto stradale o piazza durante un turno di lavoro o raccolta effettuata con spargimento di rifiuti sul suolo pubblico	da un minimo di euro 500,00 a un massimo di euro 2.500,00 per ogni infrazione

omessa raccolta dei rifiuti abbandonati sul territorio	da un minimo di euro 500,00 a un massimo di euro 2.500,00 per ogni infrazione
mancato lavaggio e/o disinfezione di ciascun cassonetto entro i termini fissati	da un minimo di euro 100,00 a un massimo di euro 500,00 per cadauno per giorno di ritardo
Mancata svolgimento del servizio di pulizia dei punti di raccolta	da un minimo di euro 100,00 a un massimo di euro 500,00 per ogni carenza accertata
utilizzo di personale privo di divise aziendali	euro 100,00 il giorno per persona
inadeguato stato di conservazione e manutenzione degli automezzi (al singolo automezzo potranno essere contestate contemporaneamente più infrazioni)	euro 200,00 cadauno per giorno
mancata o incompleta effettuazione delle campagne informative	euro 2.000,00 per ogni campagna di comunicazione (salvo quanto indicato all'art.29, comma 5)
mancata comunicazione delle variazioni del personale impiegato nel servizio	euro 200,00 per ogni infrazione
mancata presentazione delle comunicazioni di cui all'articolo 6 nei termini indicati	da un minimo di euro 100,00 a un massimo di euro 1.000,00 per ogni giorno di ritardo
svolgimento del servizio con personale e mezzi in numero inferiore a quello dichiarato	euro 500,00 per ogni mezzo ed unità di personale in meno accertata
irregolarità commesse dal personale di servizio nonché per documentato comportamento scorretto verso il pubblico e/o per documentata indisciplina nello svolgimento delle mansioni	da un minimo di euro 500,00 a un massimo di euro 2.500,00 per ogni contestazione
altre inadempienze agli obblighi contrattuali assunti non indicate nel precedente elenco	da un minimo di euro 200,00 a un massimo di euro 5.000,00 per ogni contestazione

Resta comunque a carico dell'impresa appaltatrice l'obbligo di ovviare al disservizio rilevato nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre il giorno successivo a quello di contestazione dell'infrazione.

L'applicazione sarà preceduta da formale contestazione dell'inadempienza, alla quale l'impresa appaltatrice avrà la facoltà di presentare contro deduzioni entro cinque giorni dalla notifica della contestazione inviata tramite raccomandata AR.

Le eventuali giustificazioni dell'impresa appaltatrice saranno opportunamente valutate e considerate per l'eventuale applicazione della penalità, da notificarsi mediante raccomandata AR al domicilio dell'impresa appaltatrice.

Qualora le controdeduzioni non fossero prodotte entro il predetto termine, si intenderà riconosciuta e accettata la contestazione e l'Ente applicherà le conseguenti penali. All'applicazione delle penali si procederà anche quando, ad insindacabile e incensurabile giudizio dell'Ente, le controdeduzioni del fornitore non consentissero di escludere ogni sua responsabilità.

L'ammontare delle sanzioni sarà trattenuto sul primo rateo di pagamento in scadenza dal quale saranno detratti anche i corrispettivi per le prestazioni non eseguite. Se il rateo di pagamento in scadenza non sarà capiente, le predette penali e i corrispettivi per le prestazioni non eseguite saranno trattenuti su quelli successivi, sino al completo recupero del credito.

In caso di recidiva le sanzioni saranno raddoppiate.

Sarà facoltà dell'Ente procedere alla risoluzione del contratto nel caso di ripetute inadempienze, così come disposto dall'art. 19.

ART. 18 - Esecuzione d'ufficio

L'Ente potrà procedere all'esecuzione d'ufficio qualora l'impresa appaltatrice, regolarmente diffidata, non ottemperi ai propri obblighi entro il giorno successivo all'avvenuta contestazione degli obblighi contrattuali.

In tal caso l'Ente, salvo il diritto alla rifusione dei danni e l'applicazione di quanto previsto dagli artt. 17 e 19 del presente Capitolato, avrà facoltà di ordinare e di fare eseguire d'ufficio, a spese dell'impresa appaltatrice, le attività necessarie per il regolare andamento del servizio.

Il recupero delle somme quantificate come previsto dal comma precedente, aumentate di maggiorazione nei termini di legge, sarà operato dall'Ente con rivalsa sui ratei di canone dovuti dall'impresa appaltatrice, a partire dal primo giorno in scadenza e fino a completa estinzione della pendenza pecuniaria.

ART. 19 - Risoluzione del contratto

L'Ente, fatto salvo il diritto di chiedere in ogni caso il risarcimento dei danni, potrà risolvere il contratto nei seguenti casi:

- 1) gravi e/o ripetute violazioni agli obblighi contrattuali, non eliminate in seguito a diffida formale da parte dell'Ente;
- 2) arbitrario abbandono, o sospensione non dipendente da cause di forza maggiore, di tutti o parte dei servizi in appalto da parte dell'impresa appaltatrice;
- 3) cessazione, cessione o fallimento dell'impresa appaltatrice;
- 4) cessione o subappalto del servizio in violazione delle normative vigenti in tale materia;
- 5) venir meno dei requisiti previsti dal Decreto del Ministero dell'Ambiente per ottenere l'iscrizione all'Albo Nazionale delle Imprese esercenti servizi di gestione dei rifiuti;
- 6) sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante e/o del responsabile tecnico per un reato contro la pubblica amministrazione;
- 7) mancato pagamento dei salari per oltre due mesi agli operai impiegati dall'impresa;
- 8) gravi violazioni delle normative vigenti in materia ambientale o che abbiano attinenza alle prestazioni oggetto della gara;
- 9) quando il fornitore si rende colpevole di frode;
- 10) sopravvenuta condanna penale definitiva del Direttore Tecnico e degli Amministratori per reato contro la pubblica amministrazione.

In caso di risoluzione del contratto per i motivi su esposti, l'impresa appaltatrice non potrà vantare pretesa alcuna di risarcimento o indennizzo a qualsiasi titolo. E' fatta salva la corresponsione del prezzo residuo, alla data di scioglimento anticipato del contratto, delle attrezzature (isole ecologiche informatizzate, dell'ingresso informatizzato e videosorvegliato al Centro di Raccolta, contenitori, cassonetti, sacchi, mastelli, pattumiere e simili forniti dal fornitore ad integrazione delle attrezzature già esistenti al momento dell'appalto) che rimangono in proprietà all'Amministrazione aggiudicatrice. Il prezzo residuo delle predette attrezzature è dato dalle quote di ammortamento non comprese nei canoni d'appalto sino ad allora dallo stesso percepiti. Per il relativo conteggio gli ammortamenti sono previsti in sette annualità come indicato nell'allegato E del disciplinare tecnico.

ART. 20 - Riferimento alla legge

Per quanto non previsto da questo Capitolato si farà riferimento alle disposizioni normative in materia.

Nel caso in cui, nel corso dell'esecuzione del contratto di servizio, intervengano modifiche nella normativa di livello comunitario, nazionale o regionale concernente il settore dei servizi pubblici in generale e del servizio di igiene urbana in particolare, verranno adeguati, d'accordo fra le parti, il contenuto delle disposizioni di cui al contratto di servizio e il contenuto dei relativi allegati, apportandovi ogni variazione, integrazione e modifica che si dovesse rendere necessaria al fine di garantire il rispetto della normativa sopravvenuta.

ART. 21 - Controversie

In caso di contestazioni o di impossibilità di accordo tra le parti, il foro competente è il Tribunale di Fermo.

ART. 22 - Spese

Nel corrispettivo si intendono compresi tutti gli oneri relativi all'esecuzione del presente contratto, tutto incluso e nulla escluso.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime.

TITOLO II- ONERI E RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA APPALTATRICE

ART. 23 - Responsabilità dell'impresa appaltatrice

L'impresa appaltatrice risponderà direttamente dei danni prodotti a persone o cose in dipendenza dell'esecuzione dei servizi alla stessa affidati e rimarrà a suo carico il completo risarcimento dei danni prodotti a terzi.

E' fatto obbligo all'impresa appaltatrice di provvedere:

- alle normali assicurazioni RC per automezzi per un massimale unico di almeno cinque milioni di Euro per ciascun automezzo;
- a stipulare una polizza assicurativa pluri-rischio (incendio, danni a terzi, cose e persone) degli eventuali contenitori impiegati per i differenti servizi di raccolta rifiuti, in quanto l'amministrazione non ne riconoscerà alcun rimborso;
- a stipulare, a proprie spese, per tutta la durata dell'appalto ed in caso di rinnovo o proroga fino a nuova scadenza, una o più polizze assicurative per ciascuna delle seguenti responsabilità:

a) responsabilità civile verso terzi: la polizza deve prevedere il risarcimento dei danni (capitale, interessi, spese) per i quali l'impresa appaltatrice sia chiamata a rispondere civilmente dall'Amministrazione o da terzi. Sono considerati nel novero dei terzi l'Ente, verso la quale l'impresa appaltatrice in caso di sinistro non potrà eccepire riserve o eccezioni con riguardo agli Artt. 1892 e 1893 cc fatti salvi i conseguenti diritti di rivalsa dell'impresa appaltatrice. La copertura assicurativa deve essere riferita ai danni causati, nell'esecuzione dell'appalto, a persone (siano esse o no addette ai servizi), cose, animali. La copertura assicurativa deve essere riferita anche ai danni causati da subappaltatori o da altri soggetti che, pur non essendo alle dipendenze dell'impresa appaltatrice, partecipano all'esecuzione dell'appalto. Il massimale della polizza per responsabilità civile verso terzi non deve essere inferiore a cinque milioni di Euro per ogni singolo sinistro;

b) responsabilità civile verso prestatori di lavoro: la polizza deve prevedere il risarcimento dei danni (capitale, interessi, spese) per gli infortuni subiti dal personale utilizzato nell'esecuzione dell'appalto. La copertura assicurativa deve essere riferita anche ai danni causati da subappaltatori o da altri soggetti che, pur non essendo alle dipendenze dell'impresa appaltatrice, partecipano all'esecuzione dell'appalto. Il massimale della polizza per responsabilità civile verso prestatori di lavoro non deve essere inferiore a cinque milioni di Euro per ciascun prestatore di lavoro;

c) responsabilità civile per inquinamento: la polizza deve prevedere il risarcimento dei danni da inquinamento (capitale, interessi, spese) per i quali l'impresa appaltatrice sia chiamata a rispondere, causati nell'esecuzione dell'appalto. Per danni da inquinamento si intendono quelli conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria, del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, derivanti dalla dispersione di sostanze di qualsiasi natura nell'esecuzione dell'appalto. La copertura assicurativa deve essere riferita anche ai danni causati da subappaltatori o da altri soggetti che, pur non essendo alle dipendenze dell'impresa appaltatrice, partecipano all'esecuzione dell'appalto. Il massimale della polizza per responsabilità civile per inquinamento non deve essere inferiore a cinque milioni di Euro.

In caso di costituzione di raggruppamento temporaneo (o di consorzio di Imprese, ai sensi dell'art. 2602 del Cod.Civ.) l'Impresa Mandataria (o il Consorzio) dovrà esibire l'estensione della copertura assicurativa per RCT/RCO anche per le attività delle Mandanti o delle Consorziato, o associate a qualunque titolo. In caso di Consorzio tra Cooperative di Produzione e Lavoro e di Consorzio tra Imprese artigiane, le polizze assicurative dovranno essere esibite dalle Imprese Consorziato.

L'impresa appaltatrice resta unico ed esclusivo responsabile dei maggiori danni non coperti dai massimali previsti nelle predette polizze assicurative.

L'impresa appaltatrice dovrà fornire all'Ente, in sede di stipula del contratto, copia delle polizze assicurative stipulate a copertura del rischio di Responsabilità Civile (RCT e RCO).

ART. 24 - Sicurezza sul lavoro

L'impresa appaltatrice è tenuta all'osservanza e all'applicazione della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s. m. e i.), nonché delle norme in materia che potrebbero essere emanate durante il corso dell'appalto.

L'impresa appaltatrice ha l'onere di procurare e fornire, ai propri lavoratori, tutti i materiali necessari allo svolgimento delle prestazioni di cui al presente appalto (quali i D.P.I.), secondo quanto previsto dai documenti e dalle valutazioni effettuate dall'impresa appaltatrice e dal D.lgs. 81/2008 e s. m. e i.

Tutte le attrezzature, le macchine, i mezzi, i veicoli utilizzati per l'espletamento dei servizi di cui al presente appalto devono rispettare le normative di sicurezza vigenti (specie in materia di prevenzione degli infortuni e di codice dalla strada).

Per quanto riguarda le attività oggetto dell'appalto, l'impresa appaltatrice è edotta dei seguenti principali fattori di rischio connessi alle prestazioni oggetto dell'appalto (elenco non esaustivo):

- a) presenza di agenti biologici (rimozione di siringhe, rimozione di deiezioni canine);
- b) raccolta di rifiuti organici da raccolta differenziata domestica (scarti di cucina), ecc.;
- c) attività svolta su spazi pubblici o aperti al pubblico (strade, piazze, parchi e giardini pubblici, scalinate, viali ed alberate, ecc.);
- d) attività svolta in presenza di altri veicoli in movimento (strade, piazze, aree pubbliche o aperte al pubblico);
- e) presenza di materiali pericolosi (oli, pile, vernici, farmaci, ecc.);
- f) presenza o utilizzo di materiali chimici (ad esempio, materiali usati per la disinfestazione o la sanificazione o la disinfezione o il diserbo);
- g) presenza di materiali pericolosi per urti, abrasioni, tagli, ecc., quali vetro, metalli, ecc.;
- h) presenza di materiali a rischio d'incendio (ad esempio, carta e plastica);
- i) presenza di materiali di dimensioni ingombranti e conseguente peso eccessivo per la movimentazione manuale;
- j) presenza di polveri (dovute all'attività svolta, ad esempio lo spazzamento delle strade, o ad attività esterne, quali, ad esempio, il traffico veicolare);
- k) presenza di possibili materiali ignoti, conferiti volutamente, scorrettamente o accidentalmente;
- l) presenza di rischi derivanti dalle condizioni temporali, atmosferiche e climatiche;
- m) presenza di rischi derivanti dall'attività di conferimento dei carichi presso impianti (di recupero, smaltimento o altro);
- n) presenza di rischi generici determinati dall'attività all'aperto, in aree pubbliche, aperte al pubblico o private;
- o) nelle vie, nelle piazze e nelle aree soggette al traffico veicolare, sono presenti attrezzature, impianti ed elementi dell'arredo urbano, dell'illuminazione pubblica e della segnaletica, che possono costituire ostacolo alla movimentazione e fonte di pericoli per i lavoratori.

L'impresa appaltatrice, al momento del verbale di consegna del servizio, deve indicare il nominativo del Direttore Tecnico, al quale compete la responsabilità della conduzione tecnica, per l'espletamento del servizio e l'operatività dell'appalto in genere, a fronte di tutti i servizi prestati, per le reciproche comunicazioni relative all'esecuzione del contratto, secondo quanto previsto dall'art. 212 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e dal D.M. del 28 aprile 1998, n. 406.

L'impresa appaltatrice, al momento della sottoscrizione del contratto, al solo fine di consentire una corretta verifica del rispetto delle norme di sicurezza, dovrà dimostrare all'Ente di avere redatto tutta

la documentazione necessaria, in particolar modo il Documento di Valutazione dei rischi dell'Azienda, di cui agli articoli 28 e seguenti del D.lgs. 81/2008 e s. m. e i., aggiornato alle singole specifiche attività e luoghi di lavoro relativi al presente appalto. Tale documentazione dovrà poter essere visionata dall'Ente in qualunque momento dell'appalto e dovrà essere consegnata, in copia, all'Ente entro 60 giorni dall'aggiudicazione definitiva.

In ogni caso, l'impresa appaltatrice avrà l'obbligo di dichiarare in forma scritta e sotto la propria responsabilità, entro cinque giorni antecedenti la sottoscrizione del contratto, di aver provveduto a effettuare una specifica valutazione dei rischi, relativamente alle attività oggetto del presente appalto, e di aver provveduto, laddove ritenuto necessario, all'aggiornamento del documento previsto dalla vigente normativa.

Ai fini di consentire una corretta verifica del rispetto delle norme di sicurezza, l'impresa appaltatrice dovrà esibire l'organigramma funzionale aziendale, attraverso la consegna di un documento in forma scritta e redatto dall'impresa appaltatrice sotto la propria responsabilità, entro cinque giorni antecedenti la sottoscrizione del contratto, dal quale si evinca la presenza e il conferimento d'incarico per tutte le figure normativamente previste ai sensi del D.lgs. 81/2008 e s. m. e i. (ad esempio, RSPP, RLS, SPP, Medico Competente ecc.), comprensivi di nominativi e di recapiti; dovranno essere altresì rilevabili, nella medesima forma, anche tutte le eventuali attività, conferite all'esterno, riguardanti la materia.

Ai fini di consentire una corretta verifica del rispetto delle norme di sicurezza, l'impresa appaltatrice dovrà dimostrare entro cinque giorni antecedenti la sottoscrizione del contratto, l'avvenuta formazione e informazione dei lavoratori, anche attraverso la trasmissione del piano di formazione futuro (inerente in particolare le attività riguardanti il presente appalto).

Tali attività formative potranno essere dimostrate attraverso un'autocertificazione, redatta in forma scritta, sotto la piena responsabilità dell'impresa appaltatrice. A semplice richiesta, dovrà poter essere visionata dall'Ente la documentazione comprovante i percorsi formativi del personale.

L'impresa appaltatrice si impegna a trasmettere tutte le informazioni utili al miglioramento degli standard di sicurezza, presenti e futuri; assicura la massima cooperazione e, laddove possibile, si impegna a coadiuvare l'Ente nell'attuazione ed implementazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro.

L'Ente si impegna a trasmettere tutte le informazioni utili al miglioramento degli standard di sicurezza, presenti e futuri; assicura la massima cooperazione e, laddove possibile, s'impegna a coadiuvare l'impresa appaltatrice nell'attuazione e implementazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro.

ART. 25 - Personale in servizio

Per assicurare il completo e soddisfacente adempimento degli obblighi derivanti dal presente Capitolato, l'impresa appaltatrice dovrà avere alle proprie dipendenze personale in numero sufficiente ed idoneo a garantire la regolare esecuzione dei servizi previsti.

Pertanto, in base alle indicazioni contenute nel presente Capitolato, e relativi allegati, le imprese partecipanti alla gara dovranno indicare nel Piano Programma Operativo il numero di addetti impiegati per ciascun servizio con la specifica della rispettiva qualifica.

Il personale, che dipenderà ad ogni effetto dall'impresa appaltatrice, dovrà essere capace e fisicamente idoneo.

L'impresa appaltatrice sarà tenuta a:

- 1) ai sensi della normativa vigente e dell'art. 6 del CCNL (applicato dalle imprese cessanti), l'aggiudicatario avrà l'obbligo di assumere ex-novo il personale, di cui all'allegato B) al Disciplinare Tecnico, in forza a tempo indeterminato nelle imprese cessanti, addetto in via ordinaria all'appalto in oggetto ed applicare quanto disposto all'art. 6 del vigente CCNL per Imprese e Società esercenti servizi di igiene ambientale;

- 2) riconoscere integralmente nei riguardi del personale il trattamento economico normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e la zona nella quale si svolgono i servizi;
- 3) osservare le norme in materia di contribuzione previdenziale ed assistenziale del personale, nonché di quella eventualmente dovuta ad organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;
- 4) trasmettere all'Ente le informazioni necessarie per la acquisizione del DURC nelle forme previste dalla normativa vigente;
- 5) depositare, prima dell'inizio dell'appalto, il piano delle misure adottate per la sicurezza fisica dei lavoratori, redatto ai sensi del D.Lgs 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il personale dell'impresa appaltatrice dovrà sottoporsi a tutte le cure e profilassi previste dalla Legge e prescritte dalle Autorità sanitarie competenti per territorio.

Il personale in servizio dovrà:

- a) possedere le competenze tecniche necessarie a realizzare correttamente il servizio riducendone gli impatti ambientali, in particolare, deve essere specificatamente formato in merito a:
 - normativa pertinente,
 - elementi di pericolosità dei rifiuti e di rischio per la salute e l'ambiente,
 - corrette modalità d'uso dei dispositivi di protezione individuale,
 - modalità di conservazione dei documenti,
 - metodi di acquisizione e gestione dati,
 - conduzione delle macchine e dei mezzi per la raccolta e il trasporto dei rifiuti.

Per il nuovo personale che dovesse essere dedicato alla realizzazione del servizio durante l'esecuzione del contratto deve essere presentata analoga documentazione, prima che questo prenda servizio, a dimostrazione del fatto che si tratta di personale già adeguatamente formato;

Il rispetto del criterio è dimostrato dalla presentazione da parte dell'offerente di:

1) documentazione attestante che le singole persone da adibire al servizio, con riferimento agli specifici ruoli:

- hanno frequentato specifici corsi di formazione gestiti da personale/organizzazioni con le necessarie competenze e/o accreditamento, oppure

- hanno esperienza almeno biennale negli stessi ruoli,

2) per quanto riguarda l'attuazione di un sistema di gestione ambientale (SGA), l'offerente deve dimostrare la specifica competenza di uno o più dipendenti/collaboratori.

La registrazione EMAS e la certificazione ISO 14001 dell'offerente, in corso di validità, rappresentano mezzi di prova. Le stazioni appaltanti accettano parimenti altre prove attestanti l'attuazione, da parte dell'offerente, di un SGA, come una descrizione dettagliata del sistema di gestione ambientale funzionante presso l'offerente (politica ambientale, analisi ambientale iniziale, programma di miglioramento, attuazione del SGA, misurazioni e valutazioni, definizione delle responsabilità, sistema di documentazione e rapporti di audit)

b) essere dotato, a cura e spese dell'impresa appaltatrice:

- di divisa completa di targhetta di identificazione, da indossarsi sempre in stato di conveniente decoro durante l'orario di lavoro. La divisa del personale dovrà essere unica e rispondente alle

norme:

- del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro;
- delle prescrizioni di legge in materia antinfortunistica;

c) mantenere un contegno corretto e riguardoso verso la cittadinanza ed uniformarsi alle disposizioni emanate dall'Ente.

Il coordinamento dei vari servizi dovrà essere affidato ad un responsabile che sarà diretto interlocutore dell'Ente per tutto quanto concerne l'esecuzione dei servizi.

L'impresa, al momento dell'inizio dell'appalto, trasmetterà all'Ente l'elenco nominativo del personale in servizio - con le relative qualifiche d'inquadramento - e comunicherà, entro 3 giorni, tutte le eventuali variazioni.

ART. 26 - Mezzi e attrezzature

I contenitori attualmente distribuiti sul territorio sono di proprietà dell'Ente, resta a carico dell'impresa appaltatrice la fornitura dei sacchetti, corrispondenti alle disposizioni normative in termini di Criteri Ambientali minimi, che almeno:

- siano colorati in modo tale da essere chiaramente riconoscibili, facendo riferimento alla normativa specifica ove esistente;
- contengano almeno il 30% di materiale riciclato, con l'eccezione dei sacchetti per la raccolta domiciliare della frazione organica che debbono essere in materiale compostabile;
- rechino l'indicazione della frazione dei rifiuti a cui sono destinati.

Il rispetto del criterio è dimostrato dalla presentazione da parte dell'offerente, in fase di offerta, di scheda tecnica del produttore dei contenitori e/o di certificazione di parte terza.

La stessa documentazione deve essere presentata alla stazione appaltante per i nuovi contenitori che vengano eventualmente forniti durante l'esecuzione del contratto.

L'impresa appaltatrice si impegna a utilizzare esclusivamente attrezzature e mezzi in piena efficienza ed in buono stato di decoro e di classe minima Euro 5 oppure elettrici, ibridi o alimentati a metano o gpl.

Gli automezzi utilizzati dovranno essere in buono stato d'uso e dovranno essere in regola con le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti, nonché conformi alle disposizioni del codice della strada.

Ogni automezzo, sulle fiancate, dovrà recare la dicitura proposta dall'Ente.

Sia gli automezzi sia le altre attrezzature dovranno comunque essere del numero e della tipologia necessari a garantire l'effettuazione dei servizi.

L'impresa appaltatrice s'impegna a mantenere sia gli automezzi sia le altre attrezzature costantemente in stato di perfetta efficienza e presentabilità mediante frequenti ed attente manutenzioni, assoggettando il tutto, ove si verifichi la necessità, anche a periodiche riverniciature, nonché a garantire le scorte necessarie.

L'impresa appaltatrice s'impegna inoltre a provvedere alla pulizia periodica dei mezzi impiegati.

Dovranno inoltre essere proposte soluzioni finalizzate a diminuire l'impatto dei mezzi di raccolta sull'ambiente urbano, con particolare riferimento all'inquinamento acustico e all'inquinamento atmosferico.

L'Ente avrà facoltà di eseguire, in qualunque momento, appropriati controlli per assicurarsi del numero, della qualità e della idoneità di tutte le attrezzature e di disporre affinché i mezzi e le attrezzature non idonee, anche quelle fornite in comodato d'uso gratuito alle singole utenze, siano sostituiti o resi idonei.

ART. 27 – Centro Servizio dell'impresa appaltatrice

L'impresa appaltatrice al momento dell'affidamento del servizio dovrà avere la disponibilità di un Centro Servizi telefonico, da attivarsi entro giorni 15 (quindici) dalla data di inizio del servizio.

Il Centro servizi dovrà sempre garantire la propria disponibilità per problematiche, comunicazioni, necessità di qualsivoglia natura correlate ai servizi; lo stesso sarà a disposizione con i propri recapiti telefonici, dalle ore 06.00 alle ore 22.00 di ogni giorno lavorativo sabato compreso, per ogni evenienza o comunicazione di servizio.

ART. 28 - Ecosportello

Oltre a quanto indicato al precedente art. 27, il fornitore ha l'obbligo di mettere a disposizione immediatamente il personale ed il materiale di consumo per la gestione del servizio. Su richiesta dell'Ente il fornitore dovrà attivare prontamente un ufficio relazioni con il pubblico (ecosportello) da ubicarsi in un luogo da concordarsi tra le parti, che dovrà comunque essere accessibile in tempi molto brevi dalla utenza.

Presso tale ufficio dovrà essere presente personale della ditta per le attività di relazione con il pubblico osservando l'orario che verrà stabilito dall'Ente, minimo 8 ore complessive alla settimana distribuite su non meno di due giorni, preferibilmente il mercoledì ed il sabato.

ART. 29 - Calendario dei servizi e comunicazione

Il fornitore si impegna a realizzare entro il 1 dicembre di ogni anno un calendario informativo rivolto agli utenti, che dovrà essere pari al numero delle utenze maggiorato del 10%.

In tale calendario dovranno essere contenute tutte le informazioni utili a consentire la fruizione del servizio di raccolta dei rifiuti e raccolta differenziata da parte degli utenti e dovrà prevedere, per ogni giorno dell'anno, il servizio per ogni materiale di raccolta, esplicitando anche i giorni di raccolta per le prestazioni aggiuntive del servizio domiciliare.

Rientra nella fornitura a cura della ditta anche la distribuzione ad ogni utenza entro il 15 dicembre di ogni anno del calendario e del materiale informativo eventualmente predisposto dall'Amministrazione.

Il fornitore è tenuto a realizzare la compagna di comunicazione e sensibilizzazione alle utenze del territorio per l'avvio dei servizi domiciliari e negli anni successivi secondo le modalità indicate in sede di offerta tecnica e dovrà prevedere per tali attività, ad esclusione degli oneri per la gestione dell'ecosportello di cui all'art.28, almeno l'1% del canone medio annuo offerto, concordando le stesse con l'Ente.

Inoltre, il fornitore deve prevedere nelle attività di comunicazione la disponibilità, in forma gratuita all'Ente ed a tutte le utenze del Comune, di un'applicazione informativa per dispositivi Android ed Apple (smartphone e tablet). Tale applicazione dovrà contenere i seguenti strumenti:

- glossario / dizionario dei rifiuti;
- calendario delle raccolte domiciliari;
- informazioni o prenotazione per ritiri su chiamata.

Nel caso che l'Ente non si ritenga soddisfatto dalle iniziative proposte dalla ditta per la comunicazione potrà richiedere la liquidazione del contributo di cui sopra e gestire direttamente o tramite terzi le varie iniziative, ciò senza nulla a pretendere da parte dell'impresa appaltatrice.

ART. 30 - Cooperazione

E' fatto obbligo al personale dipendente dell'impresa appaltatrice di segnalare all'Ente, entro 48 ore dall'acquisizione dell'irregolarità e mediante appositi report periodici previsti nel presente capitolato, quelle circostanze e fatti che, rilevati nell'espletamento dei suoi compiti, possano impedire il regolare adempimento del servizio (uso improprio dei contenitori e dei sacchi per le raccolte differenziate, conferimenti di rifiuti esclusi dal servizio, parcheggio di veicoli d'intralcio alla pulizia stradale meccanizzata, ecc.).

È fatto altresì obbligo di denunciare all'Ente, nelle forme sopra indicate, qualsiasi irregolarità (deposito abusivo di rifiuti od altro sulle strade, ecc.), coadiuvando l'opera della Polizia Locale.

L'impresa appaltatrice collaborerà ad iniziative tese a migliorare il servizio man mano che simili iniziative verranno studiate e poste in atto.

In caso di ritardo nel versamento del contributo questo sarà trattenuto sul primo rateo di pagamento in scadenza.

ART. 31 – Avvio dei servizi e fase transitoria

L'impresa appaltatrice si impegna ad avviare i servizi domiciliari con effetto immediato a partire dal giorno successivo all'affidamento del servizio formalizzato con verbale di consegna da redigersi tra le parti.

Con avvio dei servizi si intende l'attivazione delle raccolte domiciliari sull'intero territorio previsto dal presente Capitolato e dall'offerta tecnica del fornitore.

Nella fase di avvio la ditta dovrà provvedere alla gestione dei servizi di raccolta dei rifiuti con le attuali modalità operative, restando suo esclusivo carico le necessarie indagini conoscitive del territorio, senza che questo comporti oneri aggiuntivi per l'Ente.

Entro tre mesi dall'inizio del servizio la ditta dovrà realizzare tutte le iniziative per garantire il corretto avvio dei nuovi servizi domiciliari sulla base del presente Capitolato e dell'offerta presentata in sede di gara e precisamente:

- elaborazione banca dati utenze, compresa indagine preliminare presso utenze domestiche e non, e predisposizione dei fogli di distribuzione materiali;
- provvedere alle forniture con i materiali indicati in sede di gara;
- provvedere alla distribuzione completa dei materiali (contenitori) presso le utenze, compreso il materiale informativo;
- provvedere alla eventuale rimozione e deposito presso un sito autorizzato dei contenitori/cassonetti dislocati sul territorio e non riutilizzati;
- provvedere alla installazione di 4 (quattro) isole ecologiche informatizzate nelle zone stabilite dall'Ente curandone il continuo svuotamento affinché la relativa area non diventi una piccola discarica.
- Provvedere a realizzare l'accesso controllato e videosorvegliato del Centro di Raccolta

Per le utenze che non fossero presenti al momento della distribuzione iniziale la ditta dovrà garantire comunque la distribuzione anche in tempi successivi.

Eventuali disservizi della fase di gestione dei servizi saranno contestati alla ditta secondo quanto previsto al precedente art. 17.

ART. 32 – Tassa/tariffa per lo smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati

Il fornitore è tenuto a redigere il Piano Finanziario previsto dal DPR 158/99 e s.m.i..

L'Ente si riserva l'intenzione di sperimentare procedure di applicazione della tassa/tariffa puntuale di tipo innovativo con l'obiettivo di attivare sistemi di raccolta più aderenti alle effettive esigenze delle utenze anche attraverso servizi personalizzati.

In tal caso l'Impresa è tenuta a collaborare con l'Ente per la predisposizione della sperimentazione anche attraverso la stipula di appositi separati accordi tra le parti con separato atto contrattuale dall'Ente, in estensione al contratto principale nel rispetto delle disposizioni di cui al D.L. 17 marzo 1995, n. 157 (art.7, comma 2, lettera e).

ART. 33 - Riservatezza

L'Impresa appaltatrice ed i propri dipendenti hanno l'impegno di mantenere la più assoluta riservatezza circa l'uso di tutti i documenti forniti dall'Ente. E' comunque tenuta a non pubblicare articoli, o fotografie, sui luoghi di lavoro o su quanto fosse venuto a conoscenza per causa dei lavori, salvo esplicito benessere dell'Ente. Tale impegno si estende anche agli eventuali subappaltatori.